



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 Ufficio Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico Sportiva**

DGR n. 355 del 14/06/2025

OGGETTO: ART. 43 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2004 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2025-2026.



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 14/06/2025

Presidente: EMANUELE IMPRUDENTE

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	ASSENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	ASSENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 Ufficio Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico Sportiva

OGGETTO: Art. 43 della L.R. 28 gennaio 2004 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2025-2026.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e ss.mm. e ii. ed in particolare:

- l'art. 18, commi 1 e 1 bis che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- l'art. 18, comma 2, modificato dall'art. 11-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 – convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*” – che ha introdotto la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nel già menzionato comma 1 dell'articolo 18, previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della medesima legge, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione;

- la Legge 2/12/2005 n. 248 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” ed in particolare l'art. 11 quaterdecies, comma 5 secondo il quale: “*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.*”;

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornith, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, nel 2014, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;

- la revisione 2021 del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU”:
 - Volume 1 “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”;
 - Volume 2 “References provided by the Member States for the reported periods”;
 - Species accounts.
- la *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*, redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- il Regolamento UE 2021/57 della Commissione, entrato in vigore il 15 febbraio 2023, che limita l'uso e il trasporto di munizioni contenenti piombo all'interno o in prossimità di zone umide;
- l'art. 31, comma 1 bis e comma 1 ter, della legge 157/1992, circa la detenzione di munizioni al piombo nelle aree umide;
- l'art. 12, comma 12 bis, della L. 157/92 che prevede l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;
- il D.M. MASAF n. 263986 del 22/05/2023 “Ricostituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN)”;
- la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., “*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*” ed in particolare l'art. 43, il quale stabilisce tra l'altro che: “3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale e previo parere dell'OFR, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio [...] per l'intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.
 4. Nel calendario venatorio devono essere indicate in particolare:
 - a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
 - b) le giornate di caccia;
 - c) il carniere giornaliero e stagionale;
 - d) l'ora legale d'inizio e termine della giornata di caccia;
 - e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.”;
- il Regolamento regionale n°1 /2017 e s.m.i sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
- la Legge Regionale n. 32/2015, “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;

TENUTO PRESENTE che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui “*in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*”, ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel

rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);

DATO ATTO che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge 157/1992 e smi, è una competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia;

VISTI, altresì:

- il Documento ISPRA “Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”;
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
- la nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42”, con la quale detto Istituto ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: “rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 69/2022 in merito al calcolo dell'arco temporale massimo di caccia per le specie;
- il documento ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;
- la Deliberazione Consiliare del 15.9.2020, di cui al verbale 33/2, di approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo N. 146 Speciale (28.09.2020);

PRESO ATTO delle prescrizioni espresse dal Comitato CCR-VIA nel giudizio n.3226 del 4 agosto 2020 sul PFVR per la parte che relativa alle materie disciplinate dai Calendari venatori ai sensi dell'art. 43 comma 4 della L.R. 10/2004;

VISTI, inoltre:

- la DGR 451/2009 relativa ai criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;
- la DGR 877/2016 sulle misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della regione Abruzzo;
- le DGR 479/2018 e 279/2017 di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche;
- il Piano di azione nazionale per la starna (*Perdix perdix*), Quaderni di conservazione della natura 39-2016- MATTM-ISPRA-Roma;
- il Piano di gestione nazionale per l'Allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MASE) prot. n. 0016169 del 9 luglio 2019 che, al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, richiede la sospensione della caccia alle specie Moriglione e Pavoncella;
- la nota MASE prot. 46247/2025 con la quale il Ministero circa il prelievo della Tortora ha comunicato alle regioni appartenenti alla *flyway* centro-orientale che “... la raccomandazione tecnica della Commissione è di attuare una moratoria venatoria temporanea nella stagione

venatoria 2025. La specie, infatti, in questa flyway risulta in declino e quindi, qualora venisse aperta la caccia, non verrebbe rispettato l'art. 7 della Direttiva Uccelli.”;

- la Nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ns. prot. 0031729 del 19.02.2025 “Aggiornamento del Key Concept Document” attraverso la quale è stato comunicato il posticipo di una decade delle date di inizio della migrazione primaverile di 4 specie (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative ed amministrative sulla prevenzione e sul contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA):

- la legge n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022), recante “misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana PSA”;
- l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022);
- il Decreto 13 giugno 2023, adottato in attuazione dell'art. 19 -ter della legge n. 157 del 1992, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”;
- l'Ordinanza 5/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana recante “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 5/2023)”;
- la DGR 245/2022 di approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*);
- il D.L. 154-5-2024 n. 63 (convertito in legge con L. 12 luglio 2024 n. 101) recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” che all'art. 10 comma 1 bis prevede: “*1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)».*”

DATO ATTO che:

- in data 5 marzo 2025 si è tenuta la riunione della Commissione consultiva regionale al fine di acquisire eventuali osservazioni o proposte in ordine alla bozza di calendario venatorio per la stagione venatoria 2025-2026, predisposta dal Servizio DPD023, il cui processo verbale è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato I**);
- con la nota acquisita al protocollo regionale in arrivo al n. 0097352/25 gli ATC interessati hanno espresso condivisione sulla proposta relativa alla sospensione della caccia al cinghiale nella ZPE e ZPC per il mese di ottobre, avanzata dal Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM);
- il Servizio DPD023 ha valutato attentamente ogni proposta ed osservazione avanzata nella seduta della commissione consultiva o pervenute in modo cartaceo;
- in osservanza dell'articolo 18, comma 2 della L. 157/92, quest'ultimo modificato dall'art. 11 bis comma 1 lett. a) della legge 136/2023, sulla proposta di Calendario venatorio è stato richiesto il prescritto parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN);
- sono stati acquisiti i pareri resi da ISPRA, di cui al protocollo regionale n. 0097352/25 e n. 0233239/25, contenuti negli **Allegati II e III**, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- nel già menzionato parere, l'ISPRA esprime per alcune specie valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio oggetto di valutazione;
- per le questioni non trattate o non commentate nel citato parere, l'ISPRA ritiene condivisibile l'impostazione prospettata dalla Regione Abruzzo;
- il CTFVN, reso con la nota Masaf prot. n. 0178322 del 17/04/2025, di cui all'**Allegato IV** alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, acquisito al protocollo regionale in arrivo al n. 0177191/25;
- nel già menzionato parere il CTFVN esprime parere favorevole sulla proposta di Calendario venatorio, come avanzata dalla Regione Abruzzo per tutte le specie proposte al prelievo e di seguito riepilogate:
 - a) allodola (*Alauda arvensis*)
 - b) merlo (*Turdus merula*)
 - c) colombaccio (*Columba palumbus*)
 - d) germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - e) alzavola (*Anas crecca*)
 - f) fischione (*Mareca penelope*)
 - g) mestolone (*Spatula clypeata*)
 - h) marzaiola (*Spatula querquedula*)
 - i) frullino (*Lymnocyptes minimus*)
 - j) beccaccia (*Scolopax rusticola*)
 - k) beccaccino (*Gallinago gallinago*)
 - l) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
 - m) gazza (*Pica pica*)
 - n) ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - o) fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - p) porciglione (*Rallus aquaticus*)
 - q) quaglia (*Coturnix coturnix*)
 - r) gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
 - s) folaga (*Fulica atra*)
 - t) codone (*Anas acuta*)
 - u) canapiglia (*Mareca strepera*)
 - v) starna (*Perdix perdix*)
 - w) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
 - x) tordo sassello (*Turdus iliacus*)
 - y) cesena (*Turdus pilaris*)
 - z) coturnice (*Alectoris graeca*);
 - aa) lepre (*Lepus europeaeus*)
 - bb) volpe (*Vulpes vulpes*)

DATO ATTO, altresì, che il CTFVN nel richiamato parere ha espressamente ritenuto:

- *“che le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Abruzzo non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione irrilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria;*
- *che i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono la legittimità dell'utilizzo della decade di sovrapposizione;”*;

RILEVATO che:

- l'art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come "*organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province*";
- il parere sul Calendario Venatorio, reso dall'ISPRA e dal CTFVN, ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della medesima legge 157/1992, è obbligatorio ma non vincolante e che, laddove fosse disatteso, l'Amministrazione regionale avrebbe l'onere di motivare le diverse scelte operate;

VISTA la proposta di Calendario venatorio 2025-2026, di cui all'**Allegato V**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO necessario esplicitare le scelte operate e le motivazioni a supporto di alcuni punti della proposta del Calendario venatorio 2025-2026 e, in particolare:

- per la **Quaglia** di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre al 30 ottobre 2025. In merito al periodo indicato, la proposta di prelievo della quaglia è conforme alle indicazioni fornite con i pareri formulati dall'ISPRA e dal CTFVN;

La proposta di prelievo della Quaglia è, inoltre, coerente:

- con la direttiva 147/2009/CE, con la legge n. 157/92 e con la legge regionale n. 10/2004;
- con il livello di classificazione della specie nella "Least concern" dello IUCN sia a livello globale, sia a livello europeo;
- con l'incremento della popolazione nidificante in Italia, come risultante dal recente Rapporto relativo all'Articolo 12 Direttiva Uccelli relativo al periodo 2013-2018;

- per la **Cesena e il Tordo Sassello** di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Nelle aree Natura 2000 è vietata la caccia al tordo sassello e per la Cesena la caccia termina alla data del 10 gennaio 2026.

La proposta di prelievo è coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la data di chiusura al 31 gennaio.

Sul periodo relativo al prelievo proposto è stato acquisito il parere favorevole del CTFVN. La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è stata individuata, a seguito della revisione del Key Concepts Document., alla terza decade di gennaio, come da nota (MASE) ns. prot. 0031729 del 19.02.2025. Pertanto la data relativa al termine del prelievo, fissata al 31 gennaio 2026, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, così come definito per detta specie dal documento "*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*", in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*". La sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). La richiesta di anticipare la chiusura della caccia alla Cesena e al Tordo Sassello, per il rischio di confusione con il tordo bottaccio, non può essere accolta. Sul rischio di confusione, la stessa Guida interpretativa della Direttiva 147/2009, afferma che "*...ha un'influenza determinante e dipende dalla formazione e dall'esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili (ad es. il piovanello maggiore Calidris canutus da altri piccoli trampolieri;*

l'allodola Alauda arvensis dalle altre allodole). Occorre incoraggiare o migliorare, laddove già esistano, i programmi di formazione e di sensibilizzazione destinati ad aiutare i cacciatori ad identificare le specie. Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall'altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti.”

- per il **Tordo Bottaccio** di consentire la caccia dal 1° ottobre 2025 al 19 gennaio 2026. A gennaio la caccia alle specie è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento. Nelle aree Natura 2000 per il Tordo bottaccio la caccia termina il 10 gennaio 2026.

La proposta di prelievo è coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la data di chiusura al 31 gennaio.

La specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse.

Sul periodo di prelievo proposto è stato acquisito il parere favorevole del CTFVN.

La data di inizio della migrazione prenuziale, indicata nel documento “Key Concepts”, viene fissata, a seguito della revisione del Key Concepts Document, nella seconda decade di gennaio, come da nota (MASE) ns. prot. 0031729 del 19.02.2025. Pertanto, la data di termine del prelievo risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, così come definito per detta specie dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*”, in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della “*Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*”. La sovrapposizione di una decade, tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione, è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);

- per il **Colombaccio** di consentire il prelievo venatorio nella giornata fissa del 21 settembre 2025 e inoltre dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Nel mese di settembre e nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Dal 21 gennaio il prelievo deve essere esercitato esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici, e da pareti rocciose che sono potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.

La proposta di prelievo è coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio in corrispondenza della terza domenica di settembre e la data di chiusura al 31 gennaio;

La data di termine del prelievo risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*”.

La specie è in buono stato di conservazione a livello europeo.

Circa la legittimità della scelta operata dalla Regione Abruzzo, riguardo alla parziale sovrapposizione della caccia con la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza, indicata nel documento KC 2021 per il territorio italiano al 30 ottobre, si rappresenta che l'ISPRA, nel parere 0031747/2025 del 4 giugno 2025, "(...) *esprime parere favorevole alla proposta di estendere la stagione venatoria per il colombaccio al 31 gennaio 2026; si condivide, altresì, la previsione di consentire la caccia nei confronti di questa specie nella sola forma da appostamento nei mesi di settembre e gennaio. (...)*". Inoltre la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" dell'Ispra, per questa specie riporta le seguenti considerazioni: "(...) *mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia.*".

Lo status nazionale della specie, secondo quanto emerso dal progetto MITO 2000 "Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013", redatto dalla LIPU, è in forte incremento, rispetto alla media annua nel periodo (+12,2%).

- per la **Beccaccia** di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre 2025 fino al 10 gennaio 2026 nelle aree Natura 2000 e fino al 19 gennaio 2026 per le aree al di fuori di Natura 2000. La caccia a gennaio è consentita solo per quegli ATC che effettuano la gestione della specie che preveda la pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e il monitoraggio della specie, svolto da personale qualificato e durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale.

Il periodo di caccia proposto per la specie risulta coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio.

La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio.

Fissare la data del termine del prelievo al 19 gennaio 2025 al di fuori le aree natura 2000, anziché al 10 gennaio come indicato da ISPRA nel parere 0021725/2025, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, così come definito per detta specie dal documento "*Huntability of bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*", in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*". La sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo, dunque, un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).

L'ISPRA, nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", per questa specie rileva che "*la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile*".

La specie presenta un trend stabile secondo tutte le ultime pubblicazioni scientifiche, in ogni caso al fine di mitigare l'impatto della caccia sulla specie è stata prevista: a) la riduzione nel mese di gennaio dei carnieri a 2 capi giornalieri e di porre il limite del prelievo massimo

annuale a 20 capi; b) l'anticipazione al 10 gennaio della caccia alla specie nelle Aree Natura 2000; c) la sospensione della caccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate nel protocollo elaborato dall'ISPRA per le emergenze freddo (Protocollo gelo).

La gestione della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è attuata dalla Regione Abruzzo già a partire dal 2013 (sulla base di specifica DGR n° 953 del 16/12/2013) attraverso un protocollo di monitoraggio concordato con ISPRA che ha anticipato le indicazioni contenute nel "Protocollo Nazionale per il Monitoraggio della Beccaccia nelle Aree di Svernamento mediante Cane da Ferma" (Protocollo ISPRA n. 17370 del 19 febbraio 2018). A livello regionale sono disponibili dati di monitoraggio dell'ultimo decennio, con un elevato livello di standardizzazione dei rilievi, in quanto effettuati da personale opportunamente formato attraverso Corsi riconosciuti ISPRA e con cani "abilitati", ovvero che hanno superato specifica prova certificata da giudici ENCI.

Dall'analisi dei prelievi realizzati nell'ultimo quinquennio emerge che, a parte la stagione venatoria 2020/21, in cui è stata registrata una flessione dovuta alle restrizioni imposte per l'attività venatoria a causa della Pandemia da Covid 19, i prelievi risultano numericamente stazionari ogni anno, attestandosi intorno ai 1.500 capi all'anno (media 1.525).

I censimenti si svolgono contemporaneamente in tutti gli ATC nel periodo gennaio-febbraio, dopo la chiusura della caccia e prima dell'inizio di una consistente migrazione prenuziale e forniscono dati sulle consistenze di beccacce a fine caccia.

Dai censimenti, realizzati con una copertura della superficie idonea alla specie di circa 10%, si nota una buona densità residua a fine stagione venatoria, sia negli Istituti faunistici, sia in territorio libero.

I dati dei censimenti, uniti a quelli degli abbattimenti, sembrano mostrare che il prelievo, sin qui attuato, non abbia inciso in maniera significativa sulla popolazione di beccacce svernante in Abruzzo. Di conseguenza si può affermare che le scelte, previste dal Calendario Venatorio della Regione Abruzzo, di cacciare la beccaccia fino al 20 gennaio sono state sin qui corrette.

- per il **Cinghiale** di consentire la caccia dal 1° ottobre al 31 gennaio 2026 e dal 1° novembre 2025 al 31 gennaio 2026 nella Zona di connessione e allargamento e nella zona di protezione esterna del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise (PNALM). Il periodo proposto è coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92, come modificato dal D.L. 15-5-2024 n. 63, convertito con L. 12 luglio 2024, n.101). La specie è molto presente sul territorio regionale ed è causa di ingenti danni alle colture e di incidenti stradali.

La previsione della caccia nella Zona di connessione e allargamento e nella zona di protezione esterna del PNALM, a partire dal 1° novembre 2025, è il frutto di specifico accordo intercorso tra il menzionato Parco e gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati, ai fini di evitare il disturbo dell'Orso marsicano nel mese di ottobre, ancora non in letargo.

- per **Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Porciglione, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone e Beccaccino** di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre 2025 al 19 gennaio 2026. Il periodo proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA e dal CTFVN, nei pareri resi sul Calendario Venatorio della regione Abruzzo. Al fine di mitigare l'impatto sulla specie, sono state recepite le indicazioni dell'ISPRA, consentendo il prelievo di tali specie in forma vagante a gennaio in prossimità di corsi d'acqua, canali, fossi, risaie aree umide ed entro 50 metri di distanza da questi;
 - la proposta di prelievo è coerente con la direttiva 147/2009/CE, con la legge n. 157/92 e con la legge regionale n. 10/2004;

- tutte le specie citate sono fuori dal periodo riproduttivo secondo il documento europeo *Key Concepts*;
 - i periodi di apertura e chiusura rispettano le indicazioni contenute nel *key concepts Document 2021*;
- per l'**Alzavola** di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre 2025 al 19 gennaio 2026.

Il periodo di caccia proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA e dal CTFVN. Inoltre, è coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio.

La specie, secondo la classificazione IWC per l'avifauna acquatica, è indicata in forte incremento.

La data di inizio della migrazione prenuziale, indicata nel documento "Key Concepts", è individuata nella seconda decade di gennaio;

- per il **Germano reale** di consentire il prelievo venatorio dal 1° ottobre 2025 al 19 gennaio 2026.

Il periodo di caccia proposto è conforme alle indicazioni fornite dall'ISPRA e dal CTFVN. Inoltre, è coerente con la normativa vigente (art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio.

Nel parere reso dal CTFVN per il germano reale si richiamano i paragrafi 2.7.12, 3.4.31, 3.4.31,3.4.33, 3.4.34. della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", secondo i quali occorre tenere conto, oltre che della prolificità e abbondanza di questa specie, anche dalle possibili distorsioni delle date di riproduzione e migrazione prenuziale A causa dell'interferenza storica e diffusa nelle popolazioni, per introgressione genica, di animali allevati in cattività. Pertanto, si ritiene opportuno uniformare il periodo di caccia al Germano reale con quello stabilito per le altre specie simili di anatidi, anche al fine di ridurre, durante tale periodo, la pressione venatoria su altre specie meno abbondanti del Germano reale (par. 2. 7.12). Occorre infine considerare che detta specie in Italia risulta in assoluto l'anatra più numerosa e diffusa, sia in periodo di unificazione che di svernamento, e che le popolazioni svernanti d'Italia risultano in forte incremento.

- per la **Allodola** di consentire la caccia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025 con un carniere giornaliero massimo di 5 allodole e massimo stagionale pari a 25.

Il prelievo è consentito nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Nazionale per l'Allodola, approvato il 15.2.2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le date di inizio e termine della caccia sono rispettivamente successiva e antecedente al periodo relativo al termine della fase riproduttiva e all'inizio della migrazione prenuziale, così come definito per l'Allodola dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*".

Il periodo di caccia proposto per la specie risulta coerente con la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio.

Nel parere reso alla Regione Abruzzo con la nota prot. n. 0031747/25 del 04/06/2025 l'ISPRA ritiene ammissibile il prelievo dell'Allodola, condividendo la riduzione prospettata dalla regione dei carnieri giornaliero e stagionale.

- per la **Starna** di consentire la caccia dal 1° ottobre al 30 novembre 2025, secondo le prescrizioni riportate, al capo G Starna, del Calendario venatorio.

Il prelievo è consentito solo all'interno dei distretti di gestione istituiti ed è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani redatti dagli ATC, approvati dalla Regione Abruzzo, secondo le previsioni del Piano nazionale d'azione per la Starna, da rendere pubblici prima dell'apertura della caccia attraverso pubblicazione sul profilo internet dell'Ambito.

La data di apertura della caccia ad ottobre è compatibile con il periodo corrispondente al termine della fase riproduttiva, così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*".

La proposta relativa al prelievo è coerente con la direttiva 147/2009/CE, con la legge n. 157/92 e con la legge regionale n. 10/2004.

La data di apertura della caccia ad ottobre è compatibile con il periodo corrispondente al termine della fase riproduttiva, così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*".

In merito alla Starna si evidenzia che, dai dati desunti dall'ultimo censimento con cane da ferma, effettuato dagli ATC regionali all'interno di alcuni Istituti Faunistici nei quali la caccia è vietata (ZRC, AC e ZRV) nel mese di agosto 2024, esistono sul territorio regionale alcuni nuclei naturali della menzionata specie, come si evince dalla tabella che segue:

ATC	N° Istituti Faunistici censiti (ZRC/ZRV/AC)	Ettari complessivi	N° esemplari censiti	Densità (capi/ettaro)	N° Brigate conteggiate
L'Aquila	7	5018	111	0,022	14
Barisciano	1	546	22	0,040	4
Avezzano	5	3340	45	0,013	5
Pescara	11	1970	81	0,041	10
Salinello	4	3820	93	0,023	12
Vomano	5	3560	123	0,034	16
Subequano	2	1870	75	0,040	9
Vastese	5	2300	165	0,082	20
TOTALE REG	40	22.424	715	0,032	90

Nella Regione Abruzzo sono svolte tutte le attività di "gestione attiva" della Starna, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/147/CEE, ed in ottemperanza di quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dal Piano di Gestione Nazionale (ISPRA). In particolare: a) censimenti regolari effettuati con tecniche validate da ISPRA e con personale opportunamente formato; b) finanziamento dei miglioramenti ambientali; c) piani di controllo delle specie opportuniste (volpe e corvidi) realizzati dai singoli ATC; d) pianificazione del prelievo a partire dalle reali consistenze accertate nel mese di agosto-settembre.

La caccia alla starna è consentita attualmente solo a quegli ATC che effettuano la gestione attiva della specie e producono un piano di prelievo che riporta tutti gli interventi effettuati.

Gli attuali Piani degli ATC, di durata annuale, perseguono una gestione attiva e sostenibile della specie tramite: a) interventi di miglioramento ambientale; b) monitoraggi demografici delle popolazioni con le metodiche descritte in Appendice I del Piano d'Azione nazionale applicate al territorio dell'Unità di gestione effettivamente vocato alla specie, al fine di stimare la densità pre-riproduttiva (attraverso censimenti al canto in playback) e il successo riproduttivo (attraverso il censimento con cane da ferma). Il monitoraggio può coinvolgere l'intera Unità di Gestione se di piccole dimensioni o una percentuale superiore al 30% in caso di Unità di Gestione di oltre 8.000 ettari.

Le immissioni finalizzate alla ricostituzione di popolazioni stabili sul territorio, con numeri proporzionali all'estensione del territorio vocato ed alla densità di animali già presenti. I capi immessi appartengono alla sottospecie *Perdix perdix italica* (o almeno al genotipo maggiormente vicino ad essa in base alle disponibilità di mercato) e provengono da allevamenti selezionati sulla base dei criteri individuati nell'Appendice II del Piano d'Azione nazionale (tecniche di allevamento, condizioni sanitarie e di profilassi, caratteristiche morfologiche e genetiche degli animali). Gli allevamenti selezionati sono in grado di fornire la necessaria documentazione genetica degli animali. Questa è una condizione imprescindibile per poter procedere all'acquisto. Gli individui rilasciati vengono tutti marcati e il termine per le immissioni è fissato al 31 luglio.

I piani annuali di prelievo sono elaborati, sulla base dei risultati del monitoraggio, e prevedono un prelievo massimo del 15% della popolazione post-riproduttiva stimata.

Tutti gli abbattimenti vengono comunicati dai cacciatori agli ATC in tempo reale (tramite specifiche applicazioni) e, qualora il tetto di prelievo venga raggiunto prima del 30 novembre, si provvede immediatamente alla chiusura anticipata della caccia.

Il PFVR ha confermato le previsioni che consentono il prelievo venatorio della starna negli ATC alle condizioni sopra richiamate.

- per la **Tortora** di non consentirne la cacciabilità nel territorio della Regione Abruzzo in quanto specie in declino come comunicato con la nota MASE prot. 46247/2025, inviata a tutte le regioni della *flyway* centro-orientale, al fine di evitare di incorrere nel rischio di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli;
- per le specie **Moriglione** e **Pavoncella** di non consentirne la cacciabilità nel territorio della Regione Abruzzo in quanto il MASE, con la nota la prot. n. 0016169 del 9 luglio 2019, richiedeva la sospensione della caccia, al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea in considerazione dello stato di conservazione delle specie;
- per il **Combattente** di non consentirne la cacciabilità nel territorio della Regione Abruzzo in quanto definita come in declino (SPEC II) e secondo il PFVR poco presente nel territorio abruzzese;

RITENUTO di:

- accogliere il suggerimento ISPRA, contenuto nel parere reso sulla proposta relativa al Calendario Venatorio, circa il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento dei cani ai primi di settembre, per la tutela della fase riproduttiva di alcune specie o di dipendenza dei giovani;
- di precisare, in merito all'area contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, che la Deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 5 luglio 2018 prevede al punto 3 che, nelle more dell'approvazione del regolamento concernente le attività consentite, continuino a trovare applicazione le disposizioni che regolano l'attività venatoria in vigore;

- di prevedere il divieto di caccia nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna indicati da ISPRA nel parere 0034737/2024 del 21/06/2024, la cui cartografia è riportata nell'approvando calendario venatorio, fatta eccezione per la caccia al cinghiale, esercitabile esclusivamente con munizionamento a palla unica, in considerazione dell'elevata presenza in ambito regionale della specie, dei danni causati alle produzioni agricole e del numero di incidenti stradali causati e soprattutto della situazione di emergenza sanitaria nazionale per l'epidemia di PSA che ha portato all'assunzione della richiamata normativa in merito, che impone specifici stringenti obiettivi di riduzione della specie cinghiale;

DATO ATTO che:

- le forme di caccia al cinghiale praticabili in Abruzzo, ai sensi del Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati n. 1/2017, sono: a) la caccia collettiva in braccata ovvero in girata; b) la caccia in forma individuale con cane limiere, ovvero da postazione fissa senza cane ovvero alla cerca senza cane;
- a seguito dell'adozione del PFVR cessa la necessità di sottoporre il Calendario Venatorio alla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e che sono state recepite all'interno dell'approvando calendario tutte le osservazioni riportate nel giudizio VINCA al PFVR attinenti alle discipline di competenza dei calendari venatori;
- è in uso nella Regione Abruzzo un programma di gestione WEB-GIS denominato "Artemide" che consente la registrazione, la raccolta e l'organizzazione dei dati rilevati dai tesserini di abbattimento di ogni cacciatore;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il Calendario venatorio 2025-2026 di cui all'**Allegato V**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO

- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Regionale Supporto Specialistico all'Agricoltura, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente atto;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Agricoltura, in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;
- che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;

DATO ATTO altresì, che il Dirigente con la sottoscrizione della presente deliberazione attesta l'assenza di dati personali da omettere, ai fini della pubblicazione della stessa;

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare il **Calendario Venatorio Regionale 2025/2026** di cui all'**Allegato V**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR,

ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 Ufficio Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico Sportiva**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Antonella Gabini
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
Antonella Gabini
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
Elena Sico
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: allegato I Verbale Consulta Caccia 05.03.2025_finale.pdf
Impronta 1358DB13DBEF958738B1C32F1D21557F82637F76A6AAD426770CC59CAA20D8C7

Nome allegato: Parere ISPRA CV Abruzzo 25-26.pdf
Impronta BF38BEDA6B74B7E8A3EF365A3E31BF563DE8A73C1B706EBAC81B735F63881132

Nome allegato: Allegato I - parere CV Abruzzo 25-26.pdf
Impronta 2276767C53F05D9605E996334E1077CA646C3C87DD1DDA459D5376A9C4678281

Nome allegato: Allegato II - ISPRA_ aree_ lepre_ aquila.pdf
Impronta 9ED7892AD1D7D2B247A4A869BF9BAF7698B014ED94DBC621441FA19CCA78426

Nome allegato: allegato III parere ispra prot.n.0031747-2025.pdf
Impronta 0F03275F5C3CDB46170884779B9C11889F8CF01DDBCAA519C0E1FD197948F662

Nome allegato: allegato IV parere abruzzoCTFVN.pdf
Impronta ADCE7932AE6D1D4C35B45AD0D061BADC5598C6C21CADF8C2A032F30D3256FB44

Nome allegato: calendario v 25-26 ISPRA e ctvf_finale.pdf
Impronta 9AE1C4F13B3D0644204D71CD2261E78EB3FA95A25B0DDA81C35626DC9254F3E0



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 Ufficio Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico Sportiva**

(Firmato digitalmente da)
EMANUELE IMPRUDENTE
PRESIDENTE

Data: 16/06/2025 09:37:21
Nr. di serie certificato: 7039384453978306735178591923808349101

(Firmato digitalmente da)
EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 16/06/2025 10:44:35
Nr. di serie certificato: 944479494590345665